

Comune di Vallada Agordina

REGOLAMENTO SU COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI COMITATO DI GEMELLAGGIO

ART. 1 – FINALITÀ

Viene istituito nel Comune di Vallada Agordina un Comitato di Gemellaggio avente la funzione di:

- a) programmare, organizzare e coordinare, varie iniziative atte a rendere funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Vallada Agordina;
- b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio, per una consapevole sua partecipazione, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali, che operano nel Comune.

ART. 2 – ASPETTI FINANZIARI

Affinché il Comitato possa perseguire gli scopi indicati all'articolo 1, nel bilancio di previsione annuale potrà essere previsto un apposito intervento denominato "spese per gemellaggio", con apposito stanziamento di spesa e corrispondente risorsa d'entrata denominata "entrate per gemellaggio". Lo stanziamento di spesa iniziale, sarà attribuito al Comitato di Gemellaggio previa deliberazione di Giunta Comunale, sotto forma di contributo. Il Comitato potrà inoltre giovare di contributi da parte di altri Enti pubblici e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate all'uopo, di sponsorizzazioni e di altre fonti d'entrata.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato collabora con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie articolazioni della comunità locale.

Il Comitato - istituito con deliberazione di Consiglio Comunale - è composto da:

- 1) Sindaco ovvero Assessore delegato;
- 2) n. 2 consiglieri comunali;
- 3) n. 3 rappresentanti locali designati dal Consiglio Comunale.

I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso, gettone di presenza o indennità.

Il rimborso delle spese documentate è consentito, solo se autorizzate dal Comitato e se finanziate con fondi del medesimo.

ART. 4 – COMPOSIZIONE INTERNA DEL COMITATO

Il Comitato elegge fra i suoi membri:

- un Presidente

- un Vice Presidente;
- un Segretario- Tesoriere con funzioni di verbalizzante e responsabilità degli aspetti economici e finanziari.

ART. 5 – CESSAZIONE MEMBRI COMITATO

La cessazione dalla carica di un membro del Comitato avviene, oltre che per decesso:

- a)** per dimissioni presentate in forma scritta;
- b)** per assenze ingiustificate a 3 sedute consecutive;
- c)** per revoca da parte del Consiglio Comunale.

La nomina del sostituto deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Il Consiglio Comunale potrà procedere alla revoca motivata del membro del Comitato che assuma iniziative unilaterali non autorizzate o difformi dagli atti deliberativi approvati dal medesimo, o che violi disposizioni di legge o regolamentari.

ART. 6 – FUNZIONI DEL COMITATO

Il Comitato:

- approva la Relazione Previsionale dell'attività;
- approva il Rendiconto annuale delle iniziative da sottoporre al Consiglio Comunale;
- diffonde a livello locale la conoscenza del gemellaggio, e l'informazione sulle iniziative intraprese;
- coinvolge la cittadinanza nelle iniziative previste;
- raccoglie informazioni e consigli, per un rafforzamento del legame con la cittadinanza gemellata;
- ricerca mezzi di finanziamento per le attività istituzionali;
- sottopone all'Amministrazione Comunale idee, progetti ed iniziative.

ART. 7 – GESTIONE DEL COMITATO

Il Comitato ha autonomia organizzativa e programmatica secondo gli indirizzi politici e amministrativi adottati dagli organi competenti del Comune.

Si riunisce ogni qualvolta sia necessario, in ogni caso entro il 31 dicembre di ogni anno per approvare una Relazione Previsionale in cui siano indicate le iniziative, programmi ed attività da realizzare nell'anno successivo, i relativi costi e le entrate presumibili.

Il Comitato inoltre si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano espressamente, per iscritto almeno 4 membri.

Per la validità delle riunioni: in prima convocazione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza della maggioranza degli stessi. La convocazione è da farsi per iscritto, a tal fine è considerata valida anche la comunicazione a mezzo fax, posta elettronica o altro strumento telematico. Per motivate ragioni d'urgenza la convocazione potrà essere anche telefonica. La convocazione del Comitato, che dovrà riportare l'ordine del giorno, dovrà essere trasmessa almeno tre giorni prima della data di riunione, salvo il caso d'urgenza.

Tutte le decisioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'eventualità di parità di voti, prevale la decisione che avrà raccolto il voto del Presidente.

Per ogni incontro dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

ART. 8 - SUPPORTO TECNICO – ORGANIZZATIVO

Supporto organizzativo al Comitato sarà fornito dagli uffici comunali di volta in volta competenti per la singola questione.

Il Comune è previsto sostenere le spese amministrative per il funzionamento del Comitato.

ART. 9 - SCIoglimento DEL COMITATO

Il Comitato di Gemellaggio cessa con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato o con provvedimento di revoca adottato dal Consiglio Comunale per gravi irregolarità nella gestione o per inattività protrattasi per oltre un anno. Le attrezzature ed i beni di cui il Comitato dispone per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso

ART. 10 - SEDE DEL COMITATO

La sede del comitato è in Comune di Vallada Agordina .

Per il ricevimento e la trasmissione della posta il Comitato di Gemellaggio elegge domicilio presso la sede municipale.